

**CUD
2007****ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA****COMPILAZIONE DATI FISCALI****Generalità**

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere compilata ai fini fiscali indicando i dati riguardanti i redditi corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le deduzioni e le detrazioni effettuate. La certificazione va consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2006 fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione.

La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni risultano contrassegnate, nelle istruzioni, da un codice alfabetico.

Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dalla tabella B allegata alle presenti istruzioni con il corrispondente codice.

Resta fermo l'utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.

**Dati relativi
al datore di lavoro,
ente pensionistico o
altro sostituto d'imposta**

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale, anche l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale il CAF-dipendenti o il professionista abilitato deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730. Si precisa che l'indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera "T", mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera "F".

Il soggetto deve altresì indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

Parte A**Dati generali****Dati relativi al dipendente,
pensionato o altro
percettore delle somme**

Nella **parte A** "Dati generali" il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 31 dicembre 2006 o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro nonché del domicilio fiscale al 1° gennaio 2007. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il **punto 8** deve essere compilato per evidenziare situazioni particolari, riguardanti il dipendente, che possono assumere rilevanza anche ai fini del riconoscimento della deduzione per contributi e/o premi versati ad una forma pensionistica complementare e/o individuale.

In tal caso indicare:

- 1 - per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
- 2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3 - per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (o sebbene istituito non sia operante dopo 2 anni), ovvero nel caso in cui la fonte istitutiva del fondo, sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, o per i soggetti per i quali non è prevista l'erogazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 del c.c. (ad es. collaboratori coordinati e continuativi);
- 4 - per i soggetti che in presenza di un fondo di previdenza negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

Negli altri casi il sostituto non deve compilare il presente punto.

Si precisa che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate anche con riferimento a diversi redditi di lavoro conguagliati, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AA) di ciascuna situazione con il relativo codice, riportando nella casella 8 il codice alfabetico convenzionale "A" (ad esempio reddito di lavoro dipendente e reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa o altri redditi per i quali non è prevista l'erogazione del TFR). Per la compilazione del **punto 10** "Eventi eccezionali" è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia che sono stati colpiti dagli eventi sismici per i quali i Decreti del 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e del 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini prorogati al 31 dicembre 2005 dall'art. 4, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 n. 3354, sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006, n. 3496 (G.U. n. 50 del 1° marzo 2006);
- 4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Nelle annotazioni (cod. AB) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione. Nelle annotazioni (cod. AB) il sostituto deve altresì evidenziare la tipologia del tributo sospeso (es. ritenuta sul TFR) ed il relativo importo.

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione dei **punti 13 e 16**, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.gov.it (area servizi, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Per i residenti all'estero l'art. 58, comma 2 del D.P.R. 600/73 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti che risiedono all'estero hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Parte B

Dati fiscali

Nella **parte B** "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124/93 erogate in forma di capitale) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamen-

te da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituito. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 5;
- nelle annotazioni (cod. AC), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

Nel **punto 1** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è teoricamente possibile fruire della deduzione di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10, evidenziati ai punti 26 e 28 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. Si precisa che l'importo di cui al punto 1 deve essere indicato al lordo delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR effettivamente attribuite dal sostituto d'imposta al percipiente ed evidenziate nei successivi punti 17 e 18. I redditi da dichiarare nel presente punto sono ad esempio: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l'importo da indicare in tale punto comprende sia l'ammontare imponibile della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000, sia l'importo della prestazione relativo a quanto maturato dal 1° gennaio 2001, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 1, lett. d), del TUIR.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 1, lett. d-ter), del TUIR, di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 124/93, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale) indicare nel presente punto il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001.

In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1/1/2001, in questo punto va indicato l'importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 che sia stato effettivamente erogato nell'anno 2006 e nel punto 5 l'ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 del CUD e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni (cod. AD), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1/1/2001 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative.

Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE).

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2006 dal Decreto Interministeriale 31 gennaio 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AF).

Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 8.000,00) di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AG).

Per i redditi di lavoro dipendente dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca

all'estero presso l'università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni consecutivi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10 per cento dei redditi corrisposti.

Per i redditi di lavoro dipendente dei lavoratori del settore privato che, avendo maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità abbiano esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo di cui al comma 12 dell'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 243, indicare nel punto 1 i compensi erogati al netto delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio della suddetta facoltà. Di tali quote dovrà essere data indicazione nelle annotazioni (cod. AH) distinguendo la parte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro da quella a carico del lavoratore.

Si precisa che i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 1 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. In tal caso sull'importo eventualmente indicato nel punto 1 non compete la deduzione di cui all'art. 11 del TUIR. Nelle annotazioni (cod. AI) deve essere, comunque, indicato l'ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione. In caso di conguaglio dei suddetti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato con altre tipologie di reddito di lavoro dipendente o assimilato, nelle annotazioni (cod. AI) si dovrà dare distinta indicazione, oltre che della parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente), anche di quella soggetta a tassazione e compresa nel punto 1 (quota imponibile).

Nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni (cod. AJ).

Nel **punto 2** va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali spetta teoricamente la sola deduzione di cui all'art. 11, comma 1, del TUIR.

Analogamente a quanto previsto al punto 1, anche l'importo da evidenziare nel presente punto, deve essere al lordo delle predette deduzioni eventualmente riconosciute ed esposte nei punti 17 e 18.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l'ammontare complessivo dei redditi percepiti, le deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR attribuite, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 45 e 46.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AK) deve essere, inoltre, indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali concesse in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare.

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AL) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, della presenza o meno del TFR ai sensi dell'art. 2120 del c.c., specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.

Tali informazioni sono utili al percipiente in caso di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Il sostituto d'imposta che facoltativamente rilasci la certificazione (CUD) per redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, deve indicare l'importo dei predetti redditi esclusivamente nelle annotazioni (cod. AM).

Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l'ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni (cod. AM).

Nel **punto 3** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all'art. 11, comma 2 del TUIR (euro 4.500,00).

Nel **punto 4** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all'art. 11, comma 3 del TUIR (euro 4.000,00).

Con riferimento ai punti 3 e 4 nelle annotazioni (cod. AL) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione dovrà invece essere data sempre distinta indicazione del periodo con riferimento a ciascuno dei redditi

conguagliati.

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione nei punti 3 e 4 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le deduzioni da riconoscere ai sensi dell'art. 11 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365.

I punti 3 e 4 devono essere compilati anche qualora, per i redditi certificati al punto 1, non compete in concreto, la predetta deduzione (coefficiente di deducibilità pari a zero o minore di zero) o il sostituito ne abbia richiesto la non applicazione.

Nel **punto 5** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituito dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere espresse al netto delle detrazioni per oneri e del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicati rispettivamente nei successivi punti 21 e 22. Le ritenute espresse nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 8.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapacità dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 43 e 44.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le deduzioni e/o le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AN) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

In caso di conguaglio di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato con altre tipologie di reddito di lavoro dipendente o assimilato, nelle annotazioni (cod. AI) dare indicazione della quota di ritenute compresa nel presente punto riferibile ai suddetti compensi.

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 9.

In caso di conguaglio di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato con altre tipologie di reddito di lavoro dipendente o assimilato, nelle annotazioni (cod. AI) dare indicazione della quota di addizionale regionale all'IRPEF compresa nel presente punto riferibile ai suddetti compensi.

Nel **punto 7** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 10. Si precisa che tale punto non deve essere compilato con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione di detta addizionale.

Nel **punto 7-bis** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2007 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 10-bis.

Gli importi evidenziati nei punti 6, 7 e 7-bis sono determinati, per i soggetti residenti, sui redditi indicati ai punti 1 e 2 al netto della deduzione per coniuge e familiari a carico di cui al punto 18, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 del 06/06/2005 e comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AO) devono contenere l'informazione che i predetti importi sono stati interamente trattenuti.

Nel **punto 8** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 5.

Nel **punto 9** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 6.

Nel **punto 10** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 7.

Nel **punto 10-bis** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF a titolo d'acconto non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 7-bis.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei **punti**

11 e 12 vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nel successivo **punto 13**. Qualora il primo e/o il secondo o unico acconto non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare nel punto 13 l'importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 11 e 12.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei **punti 14, 15 e 16** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria che separata), di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Con riferimento ai crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF derivanti da assistenza fiscale devono, altresì, essere evidenziati nelle annotazioni (cod. AP) i relativi importi rimborsati dal sostituto.

Nel **punto 17** va indicato l'importo della deduzione per la progressività dell'imposizione determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 11 del TUIR e riconosciuto nei limiti dei redditi certificati a tassazione ordinaria.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare la deduzione di euro 3.000,00 al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto nelle annotazioni (cod. AQ) al percipiente che potrà fruire della deduzione teorica per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Si precisa che con la circolare n. 59 del 30/12/2003 sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della deduzione con particolare riferimento agli operai agricoli a tempo determinato.

Il percipiente ha la facoltà di chiedere al sostituto la non applicazione della deduzione di cui all'art. 11 del TUIR. In questo caso il punto 17 non va compilato.

Nel **punto 18** va indicato, per i soggetti residenti, l'importo totale delle deduzioni spettanti per coniuge e familiari a carico di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del TUIR determinato secondo le disposizioni di cui al comma 4-ter del medesimo articolo e riconosciuto nei limiti dei redditi certificati a tassazione ordinaria al netto della deduzione di cui al precedente punto 17.

In tale punto deve essere ricompreso anche l'aumento di deduzione spettante per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, per il primo figlio in mancanza dell'altro coniuge e quello per ogni figlio portatore di handicap.

Il percipiente che in precedenti periodi d'imposta abbia dichiarato di aver diritto alle detrazioni per coniuge e familiari a carico, indicando le condizioni di spettanza, ha la facoltà di chiedere al sostituto la non applicazione della deduzione di cui all'art. 12, commi 1 e 2 del TUIR. In questo caso il punto 18 non va compilato.

Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AR), indicando distintamente l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell'ammontare comunicato.

Nel **punto 19** va indicato il totale imponibile IRPEF, relativo ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sul quale sono state applicate le aliquote per scaglioni di reddito, previste dall'art. 13 del TUIR.

Nel punto 19 non devono, pertanto, essere esposti i redditi erogati agli eredi, i compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato e quelli derivanti da rapporti di co.co.co. erogati a soggetti non residenti.

Al **punto 20** è indicata l'imposta lorda calcolata sul totale imponibile evidenziato al punto 19. Il punto 20 non deve, quindi, essere compilato per i redditi erogati agli eredi, per i compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato e per quelli derivanti da rapporti di co.co.co. erogati a soggetti non residenti.

Il **punto 21** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 27; in tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AS).

Nel **punto 22** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Relativamente all'importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AT) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particola-

re, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati:

- l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (ad esempio se il reddito è stato percepito nel 2006 indicare "2006");
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;
- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all'estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR) anche l'imposta pagata all'estero, da riportare nelle annotazioni, è quella ridotta in misura corrispondente.

In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l'imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.

Nel **punto 26** vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall'importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel successivo punto 28;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni (cod. AU) le singole voci del punto 26, evidenziando al sostituto che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

Nel **punto 27** va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano.

I medesimi oneri devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AV) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l'importo va comunque indicato nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Nei **punti da 28 a 31** vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

In particolare, va indicato:

- nel punto 28 l'importo dei contributi e premi (diversi dal TFR) versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2;
- nel punto 29 l'importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR;
- nel punto 30 l'ammontare del trattamento di fine rapporto destinato alle forme pensionistiche complementari con riferimento agli iscritti successivi al 28 aprile 1993. Tale punto non deve tuttavia essere compilato per gli iscritti, anche successivi alla predetta data, ai fondi di previdenza preesistenti che evidenziano un rilevante squilibrio finanziario ed abbiano presentato istanza al Ministero del Lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis) dell'art. 18 del D.Lgs. 124/93;
- nel punto 31 l'intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico.

Nelle annotazioni (cod. AW) dovrà essere fornita distinta indicazione dell'ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 31 rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d'imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel punto 28 e quella ricompresa nel punto 29.

Nel **punto 33** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AX) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AX) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà

proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel **punto 34** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituto. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AY) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Il **punto 35** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituto, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Il **punto 36** deve essere barrato qualora, su richiesta del percipiente, il sostituto non abbia attribuito la deduzione spettante ai sensi dell'art. 11 del TUIR. In tal caso, fermo restando quanto precisato per la compilazione dei punti 3 e 4, nel successivo punto 17 non dovrà risultare alcun importo.

Nel **punto 37** va indicato:

- il **codice A** qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 1-bis del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:
 - 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00;
 - 2) redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92;
 - 3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
- il **codice B** qualora, ferme restando le condizioni 2) e 3) di cui al precedente codice A, i redditi di pensione risultino d'importo superiore ad euro 7.500,00, ma non ad euro 7.800,00.

I punti 43 e 44 devono essere utilizzati in caso di incapienza delle retribuzioni erogate fino a febbraio a subire il prelievo a seguito del conguaglio di fine anno. In particolare, nel **punto 43** va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AZ) della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 43 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Nel **punto 44**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente.

Nei **punti 45 e 46** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2).

Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
- nell'ipotesi di successione *mortis causa*, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nei **punti da 57 a 60** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 60 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel **punto 59**.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nei **punti da 69 a 73** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973.

Vanno indicati in particolare:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate nell'anno con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- le prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti, il riscatto anche parziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis del D.Lgs. n. 124/93, il riscatto esercitato ai sensi dell'art. 10, commi 3-ter e 3-quater e quello esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del medesimo decreto legislativo per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, nonché le relative ritenute operate.

Per i riscatti esercitati ai sensi dell'ultima disposizione citata che non dipendano dal pensiona-

mento dell'iscritto, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, o per altre cause non riconducibili alla volontà delle parti, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 69 a 73 l'ammontare della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 integralmente o parzialmente erogata nell'anno di riferimento.

Nell'ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 69 le somme erogate nell'anno, nel punto 70 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 71 e 72 rispettivamente, le ritenute operate nell'anno e quelle operate in anni precedenti.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. Si precisa che nel punto 69, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento.

Per gli incentivi all'esodo di cui all'art. 19, comma 4-bis del TUIR, corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del D.L. 223 del 4 luglio 2006, ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto, nel punto 69 va indicato l'ammontare complessivo corrisposto.

In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 69 deve comprendere l'importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitali erogate, il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. BA) degli importi erogati esposti nei punti 69 e 70, distinguendo tra quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001.

Nel punto 71 va riportato, per il TFR, l'importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell'art. 19 del TUIR mentre non deve essere indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva. Se l'importo delle ritenute risulta inferiore a zero, indicare zero.

Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 71 va indicato l'importo delle ritenute operate escluse, ove presenti, le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000. In tale punto non deve essere altresì indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella **parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel punto 73 deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;
- nelle annotazioni (cod. AC) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

TABELLA A - Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	15	Erogazioni liberali ai partiti politici
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	16	Erogazioni liberali alle ONLUS
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	17	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap		
5	Spese per l'acquisto di cani guida	18	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	19	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	20	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	21	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	22	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
		23	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari		
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	25	Spese veterinarie
		26	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
13	Spese per istruzione	27	Altri oneri detraibili
14	Spese funebri		

TABELLA B - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AA	Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare: codice (...), reddito (...); codice (...), reddito (...); ecc.
AB	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa. Tipologia tributo (...), importo (...).
AC	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede o di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 69 costituiscono: (...). NOTA – Specificare se trattasi di eredità o di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile.
AD	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (...), ritenute (...).
AE	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (...), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (...).
AF	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...).
AG	Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente (...).
AH	Quota di retribuzione derivante dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo: importo corrispondente all'ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro (...), importo corrispondente all'ammontare dei contributi a carico del lavoratore (...).
AI	Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (...), quota imponibile (...), ritenute Irpef (...), trattenute di addizionale regionale all'Irpef (...).
AJ	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.
AK	Importo delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività e ricorrenze (...) e dei compensi in natura comunque erogati (...) indipendentemente dall'ammontare. NOTA – L'esposizione di tali importi è sempre obbligatoria in quanto indipendente dal loro ammontare.
AL	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia, presenza o meno di TFR (...), rapporto a tempo determinato/indeterminato (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).
AM	Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette: importo (...).
AN	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
AO	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.
AP	Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato (...), credito addizionale regionale rimborsato (...), credito addizionale comunale rimborsato (...).
AQ	La deduzione base per la progressività dell'imposizione è stata raggugliata al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della deduzione teorica per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
AR	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale (...).
AS	Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...).
AT	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Stato estero (...), anno di imposta di percezione del reddito all'estero (...), importo del reddito estero (...), imposta pagata all'estero resasi definitiva (...), reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.
AU	Dettaglio oneri deducibili: descrizione onere (...), importo (...). Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.
AV	Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19% al lordo delle franchigie applicate: codice onere (...), descrizione desunta dalla tabella A allegata (...), importo (...). NOTA – Per le spese sanitarie indicare l'importo comprensivo della franchigia di euro 129,11. L'importo delle spese inferiore alla franchigia va indicato con la seguente dicitura: "importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".
AW	Premi e contributi versati per familiari a carico: importo per il quale è stata richiesta la deduzione (...), importo per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 28 (...), importo per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 29 (...).
AX	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro ...".
AY	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate
AZ	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'Irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.
BA	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...).
ZZ	Altre annotazioni obbligatorie.